

REGOLAMENTO (CEE) N. 2938/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1993

recante modifica di vari regolamenti in ordine ai codici della nomenclatura combinata nel settore della floricoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che i seguenti regolamenti:

- (CEE) n. 921/93 della Commissione, del 20 aprile 1993, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari di Israele⁽³⁾,
- (CEE) n. 1322/93 della Commissione, del 28 maggio 1993, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele⁽⁴⁾,
- (CEE) n. 3467/92 della Commissione, del 30 novembre 1992, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore grande originarie di Israele⁽⁵⁾,
- (CEE) n. 428/93 della Commissione, del 25 febbraio 1993, che sospende il dazio doganale preferenziale e

ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele⁽⁶⁾,

hanno previsto l'applicazione dei dazi doganali all'importazione di garofani e di rose originari di Israele; che i codici della nomenclatura combinata relativi a tali prodotti per il periodo dal 1° giugno al 31 ottobre sono cambiati; che è pertanto necessario adattare i codici figuranti nei succitati regolamenti ai codici applicabili in detto periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 921/93 e (CEE) n. 1322/93, il codice NC « ex 0603 10 53 » è sostituito dal codice NC « ex 0603 10 13 ».
2. All'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 3467/92 e (CEE) n. 428/93, il codice NC « ex 0603 10 51 » è sostituito dal codice NC « ex 0603 10 11 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.⁽²⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 95 del 21. 4. 1993, pag. 19.⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 95.⁽⁵⁾ GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 75.⁽⁶⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1993, pag. 42.